

COMUNE DI NEVIANO

prov. di Lecce

REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

INDICE SISTEMATICO

capo I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.....	4
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.....	4
Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti.....	5
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	5
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione.....	6
Art. 6 - Occupazioni d'urgenza.....	6
Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.....	7
Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione.....	7
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione.....	8
Art. 10 - Obblighi del concessionario.....	8
Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....	8
Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee.....	9

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13 - Classificazione del comune.....	11
Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie.....	11
Art. 15 - Tariffe.....	11
Art. 16 - Durata dell'occupazione.....	12
Art. 17 - Durata dell'occupazione.....	12
Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa.....	12
Art. 19 - Misura dello spazio occupato.....	13
Art. 20 - Passi carrabili.....	13
Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico.....	13
Art. 22 - Distributori di carburante.....	14
Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.....	14
Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.....	15
Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari.....	15
Art. 26 - Maggiorazioni della tassa.....	16
Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente.....	16
Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa.....	17
Art. 29 - Riduzione della tassa temporanea.....	17
Art. 30 - Esenzione dalla tassa.....	18
Art. 31 - Esclusione dalla tassa.....	19
Art. 32 - Sanzioni.....	19
Art. 33 - Versamento della tassa.....	20
Art. 34 - Rimborsi.....	20
Art. 35 - Ruoli coattivi.....	21
Art. 36 - Norme transitorie.....	21
Art. 37 - Entrata in vigore.....	22

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e 28.12.1993, n.566 modificativo di detto decreto.

Art.1

DISCIPLINA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art.38, commi 1 e 3, é fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non é necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART.2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale (Art.50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, nonché la dichiarazione che il richiedente é disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà chiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal Sindaco su proposta dell'U.T.C.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.

6. Qualora l'occupazione permanente riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere

documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta 5 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art.3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio comunale, deve essere presentata entro 30 giorni della data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dello anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

Art.4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sottrarre sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed, in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 50 metri. Sono fatte salve le limitazioni imposte dall'Amministrazione Comunale per il Commercio ambulante su Aree Pubbliche.

Art.5

CONCESSIONE e/o AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali violazioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art.50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi con la concessione medesima.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei

manenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego é stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti alla data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art.6 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada.

ART.7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art.8 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri

soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione di suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei due giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione, il concessionario è tenuto ripristino dello stesso a proprie spese.

Art.11

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Sindaco previa contestazione delle relative violazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnandovi ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione é effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.12

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art.47, comma 4 del D.Lgs. 507/93, il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, impone un contributo "una tantum" pari al 50 % delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e del D.Lgs. n.566 del 28 dicembre 1993.

Art.13

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sara' effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

Art.14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art.42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie :

- prima categoria : tutto il centro abitato, così come delimitato dalla Del. della G.M. n.54 del 04.02.1994
- seconda categoria : case sparse e abitazioni coloniche, quelle esterne al centro abitato.-

Art.15

TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1993 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva. (art.40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44,45,47,48 del D.Lgs. n.507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42, comma 6, alle seguenti proporzioni :

prima categoria 100 per cento;

Seconda categoria 30 per cento.

Per l'anno 1995 la tassa è determinata nella misura minima prevista dagli artt. 45, 44, 47 e 48 del D. Lgs. 507/93 e dal Regolamento.

Art. 16

Art. 16

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17

DURATA DELL'OCCUPAZIONE.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché' aggettanti almeno cinquanta centimetri dal vivo muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così' stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

PASSI CARRABILI

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la superficie dei passi misurata sulla fronte dell'edificio o della lunghezza del passo, accesso, per la profondità del marciapiede.

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità o dalla striscia di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri trenta.

3. Tutte le istanze tendenti ad ottenere l'autorizzazione a mantenere, regolarizzare o realizzare un passo carrabile devono essere presentate all'U.T.C.

Art. 21

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e' proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art.22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacita'.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa occupazione di cui all'art.6 del presente Regolamento.

Art.23

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione di suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale come da tariffa.

Art.24

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art.45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa .
3. Per le occupazioni inferiori alle 24 ore si applicano le seguenti misure di tariffa per fasce orarie e limitatamente alla prima categoria :
dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 L.2.000,
dalle 13.00 alle 16.00 e dalle 20.00 in poi L.1.000.
4. Per le occupazioni temporanee si applica : fino a 14 giorni tariffa intera; oltre i 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.
5. Ai sensi dell'art.47, comma 5, per le occupazioni temporanee su suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo tariffa

Art.25

OCCUPAZIONE SOTTOSULO E SOPRASSUOLO
CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi dell'art.46, commi 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art.47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non gia' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L.50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 25

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 25% se in prima categoria, del 50% se in seconda categoria.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30% per aree o spazi in prima categoria; a tariffa normale se in seconda categoria.

Art. 27

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico è ridotta del 30%.
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 44 del presente Regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10%.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.
- 5) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 40% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dello immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto.

art.28

PASSI CARRABILI -Affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi tempo, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e del manufatto del marciapiede è effettuata a spese del richiedente.

Art.29

RIDUZIONE DELLA TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art.45 :

comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, dai banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie eccedente;

comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni da Pubblici Esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

comma 6 ed art.42, comma 5 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 59% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente a 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;

comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta dell'80% ;

comma 8 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% .

Art.30

ESENZIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.Lgs. n.507/93:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Comuni e loro consorzi, da Enti Pubblici e Privati per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante : soste fino a 60 minuti nelle zone stabilite dal Comune;
- b) occupazioni sovrastanti al suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose limitatamente a 10 giorni prima della festività e 5 giorni successivi alle festività stesse. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di polizia locale e nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza.
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività,

celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

Art.31

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art.38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti e temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché alle strade statali e provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art.38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio Statale.

3. Ai sensi dell'art.44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art.32

SANZIONI

1. Soprattasse :

- Per violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs. n.507/93.

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della maggiore tassa dovuta.

- Per tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni dalla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà e del 10%.

- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre.

compiuto.

2. Pene pecuniarie

Per omessa, tardiva o inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria da L.50.000 a L.150.000, da determinare in base alla gravita' della violazione.

La pena pecuniaria e' irrogata separatamente dall'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovra' essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art.33

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a 1000 lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34

RIMBORSI

1. I contribuenti possono chiedere con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in

cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art.35

RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. n.43 del 28.1.1988, in unica soluzione.

Art.36

NORME TRANSITORIE

1. Ai sensi dell'art.56, comma 5, D.lgs. n.507/93 le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.lgs. n.507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. n.1175 del 14.9.1931 e successive modifiche ed integrazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. n.43/88, riguarderà la sola riscossione della tassa per le annualità fino al 1994.

Art.37

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dello art.46 della legge n.142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI NEVISNO
PROVINCIA DI LECCE

Dichiaro che il presente è stato pubblicato all'Albo

Pretorio dal 2-3-1995 al 17-3-95 e per 15 giorni

Nevisno, il 20-3-1995

